



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Alla UNAAPI

unaapi@legalmail.it

e p.c.

Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari di sanità animale

FAI - Federazione Apicoltori Italiani

federapi@pec.it

CONAPI

info@conapi.it

MIELE IN COOPERATIVA

segreteria@mieleincooperativa.it

CSN

c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

DGSA Ufficio 3

Dottor Luigi Ruocco

l.ruocco@sanita.it

OGGETTO: Sistema I&R in apicoltura - elementi di riscontro alla richiesta acquisita con prot. DGSA 11484-A-16.04.2025

In relazione alla comunicazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

- Per l'argomento "SUAP e procedura di registrazione di apicoltori/apiari in BDN" si conferma che **l'apicoltore professionista**, ai fini della registrazione in BDN, comunica alla ASL tramite SUAP la richiesta di apertura/chiusura del codice aziendale assegnato alla sua sede legale - DM 07.03.2023 (da ora DM) cap. 2.1. 1. Successivamente l'apicoltore deve registrare in BDN tutti gli apiari, nomadi e stanziali, afferenti al suo codice aziendale (*DM, cap. 4.3, punto 1*) con numero di alveari e di nuclei; eventuale Associazione apistica di appartenenza; coordinate; consistenze; censimenti; movimentazioni e quanto altro previsto dal sistema I&R in apicoltura, direttamente o tramite delegato. In ogni caso si evidenzia che il SUAP di determinati comuni/territori potrebbe chiedere informazioni, indipendenti da I&R, inerenti alla collocazione e tipologia degli apiari presenti sui propri territori.
- In deroga agli adempimenti previsti dal capitolo 5 del DM, gli apicoltori possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, se nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione alla ASL competente. Accogliendo la proposta delle Associazioni di categoria, una volta che il CSN avrà sviluppato, con i tempi tecnici necessari e le priorità di

intervento già stabilite, le apposite funzionalità, sarà possibile per l'operatore comunicare alla ASL tramite BDN la volontà di avvalersi della deroga. Nelle more di tale implementazione, l'operatore effettua le comunicazioni in esame con le modalità stabilite da ciascuna ASL della provincia.

- Nel condividere le considerazioni inerenti agli apiari in regola con i censimenti anche se a capi zero, si evidenzia che è sicuramente obiettivo di tutti, Autorità Competenti ed Associazioni di categoria, limitare le anomalie inerenti ad apiari da lungo tempo senza censimenti, movimentazioni, attivazione e disattivazione. A tale proposito si ricordano le criticità segnalate con nota DGSA 3807 del 10.02.2025, inerente al monitoraggio dell'implementazione della BDN a fine 2024. Infatti, a tale data, risultavano registrati in BDN 186.212 apiari, di cui il 40% senza numero di alveari, il 20% senza censimento e l'83% senza movimentazioni per l'anno di riferimento. In ogni caso il DM prevede, così come proposto dalle Associazioni nel lungo confronto intercorso con le AC, segnalazioni automatiche che l'operatore potrebbe regolarizzare ai sensi della normativa vigente.

Riguardo alla richiesta di incontro, si conferma la disponibilità a concordare, vie brevi, un incontro presso la scrivente DGSA. Inoltre, si informa che il Ministero della salute ha in programma un evento nazionale in cui sarà dato particolare rilievo alle modalità di gestione del sistema I&R in apicoltura alla luce della normativa vigente.

Infine, si coglie l'occasione per ricordare che il testo consolidato del DM 07.03.2023 (da ora DM), con le modifiche introdotte dal decreto 27 gennaio 2025, è consultabile ai link
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3323
https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_3323_allegato.pdf

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Filippini

Allegato 1

Prot. DGSA 11484 – A – 16.04.2025

Da: presidenza@unaapi.it <presidenza@unaapi.it>

Inviato: mercoledì 9 aprile 2025 09:01

A: Filippini Giovanni <g.filippini@sanita.it>

Cc: Staff Direttore Generale DGSA <staffdirettoregenerale.dgsa@sanita.it>

Oggetto: Richiesta Chiarimento manuale operativo I & R

Egregio Dott Filippini,

desidero innanzitutto ringraziarla per l'ottimo lavoro che gli uffici della sua direzione hanno svolto per arrivare alla modifica del manuale operativo introdotto dal d.lgs. 134/24, recependo le istanze delle rappresentanze apistiche nazionali. L'apicoltura è un allevamento peculiare, specifico e ha bisogno di norme che recepiscono tali particolarità che lo distinguono dagli altri allevamenti zootecnici.

In seguito, anche la pubblicazione delle FAQ esplicative, hanno ulteriormente chiarito molti dubbi interpretativi in merito alle movimentazioni in apicoltura. Tuttavia, permangono alcuni punti che meritano di precisazioni, onde evitare eterogenee interpretazioni da parte degli organi di controllo competenti, o degli apicoltori o loro delegati.

In allegato segnaliamo alcuni punti che, a nostro avviso, richiedono un approfondimento, per i quali proponiamo una nostra interpretazione che coniuga la necessità di tracciabilità con quella della praticità operativa.

Restiamo a disposizione anche per un confronto costruttivo in presenza o da remoto che aiuti a dirimere gli ultimi dubbi interpretativi.

Certi di un suo positivo riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti

Giuseppe Cefalo
Presidenza UNAAPI
mob: +39 328 2320045
www.unaapi.it



Osservazioni e proposte per una efficace gestione delle procedure I&R riguardanti l'apicoltura

Capitolo 2.1.1 Procedure di registrazione

“L'operatore prima di iniziare un'attività, richiede la registrazione prevista all'art. 5, comma 1, del d.lgs. I&R tramite SUAP del comune dove dovrà insistere lo stabilimento, ai sensi del DPR 2010/160 e del d.lgs. 222/2016”

FAQ I&R: Per la registrazione di apiari nomadi non è prevista la comunicazione tramite SUAP in quanto trattasi di apiari che afferiscono allo stesso apicoltore già registrato in BDN e utilizzati principalmente nel periodo della fioritura.

FAQ I&R: Per la registrazione di allevamenti familiari e amatoriali è possibile la registrazione in BDN direttamente presso la ASL e non tramite SUAP. In tali casi la ASL, prima della registrazione, controlla direttamente la conformità documentale e, in caso di incongruenze, effettua un sopralluogo per la verifica dei requisiti di sua competenza. Se ritenuto opportuno, la ASL può richiedere alle Autorità comunali la valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.

FAQ I&R: L'apicoltore professionista, ai fini della registrazione in BDN, notifica al SUAP l'apertura/chiusura del codice aziendale assegnato alla sua sede legale. L'apicoltore garantisce la registrazione in BDN degli apiari afferenti al suo codice aziendale con coordinate, consistenze, censimenti e quanto altro previsto dal sistema I&R in apicoltura, direttamente o tramite delegato. In ogni caso, il SUAP funziona in base a normativa non sanitaria e non si può escludere che il SUAP di determinati comuni/territori chieda altre informazioni, indipendenti da I&R, inerenti alla collocazione e tipologia degli apiari che insistono in tali territori.

Proposta Unaapi: Dall'analisi della norma e delle relative risposte alle FAQ, si evince che l'obbligo della registrazione attraverso il SUAP, per le aziende non familiari già in possesso di codice aziendale, sia previsto per gli apiari stanziali e non per quelli nomadi. Non sussistendo motivi per i quali dette tipologie debbano essere discriminate, e quindi per unificare e rendere chiara la norma, si suggerisce: per la registrazione di un nuovo apiario (di qualunque tipologia), afferente ad apicoltore già registrato in BDN non è obbligatoria la comunicazione tramite SUAP.

Capitolo 4.3 paragrafo 4

“L'operatore, incluso il commerciante, deve rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal capitolo 5 del presente manuale. In deroga ai suddetti adempimenti, gli operatori del settore della apicoltura, possono non registrare in BDN le movimentazioni tra i propri apiari con lo stesso codice aziendale, che avvengono nell'ambito della stessa provincia, dandone comunicazione all'ASL competente. La suddetta deroga non è applicabile in caso di movimenti di attivazione o disattivazione degli apiari, di vigenza di diverse disposizioni locali di sanità animale e per motivi sanitari incluso il blocco sanitario. Gli operatori che si avvalgono della suddetta deroga sono considerati maggiormente a rischio e di conseguenza sono oggetto di controlli veterinari con maggiore frequenza.”

Proposta Unaapi: Nel M.O. non sono riportate le modalità con cui l'apicoltore deve comunicare alla ASL competente la volontà di avvalersi della deroga. Proponiamo pertanto che tale preferenza possa essere espressa indicandola direttamente tramite una specifica funzione da implementare in BDN

Capitolo 7.1 paragrafo 8:

“Per gli apiari che:

- a) non risultano attivati trascorsi più di 24 mesi dal loro inserimento in BDN;
- b) da più di 24 mesi non registrano movimentazioni o censimenti;
- c) da più di 24 mesi sono a zero alveari;
- d) non registrano la movimentazione in uscita per svuotamento dopo più di ventiquattro mesi dalla movimentazione per “nomadismo”;

la BDN segnala in automatico alla ASL competente sull’apiario ed all’operatore le mancate registrazioni. Dopo trenta giorni da tale segnalazione, se l’operatore non ha comunicato all’ASL competente le informazioni necessarie alla registrazione dell’anomalia, la stessa ASL valuta l’adozione di azioni di competenza, inclusa la registrazione in BDN della cessazione dell’attività dell’apiario, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 134/2022.”

Proposta Unaapi: Nella pratica dell’apicoltura è frequente che alcuni apiari possano essere censiti a zero anche per più annualità successive: ad esempio apiari nomadi non utilizzati per mancanza di produzioni nettarifere dovute a mutevoli condizioni ambientali. Questo non significa che l’apicoltore abbia abbandonato la postazione, e la dichiarazione annuale di censimento, seppure a zero alveari, ne è la conferma. Pertanto è opportuno chiarire che in presenza di regolare censimento annuale anche a zero alveari, non è necessaria la automatica segnalazione alla ASL di competenza.

Venticano, 8/04/2025

Il Presidente Unaapi



